

Marca da bollo

Al
COMUNE DI TIONE DI TRENTO
P.zza Cesare Battisti 1
38079 TIONE DI TRENTO (TN)
comune@pec.comune.tione.tn.it

Oggetto: domanda di concessione di spazio per l'esercizio dell'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione della sagra di San Vittore.

Il sottoscritto _____

(Cognome) (Nome)

nato a _____ prov. _____ Stato _____ il _____

residente a _____ via/piazza _____ n. _____

di cittadinanza _____

codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;

☐ titolare della **ditta individuale** omonima/ovvero avente denominazione _____
_____, partita i.v.a. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;

☐ legale rappresentante della **società** _____
_____ con sede legale
in _____ via/piazza _____ n. _____,
partita i.v.a. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

c h i e d e

l'occupazione di uno spazio di mq. _____ (massimo m. 8 x m. 4)

per l'esercizio dell'**attività temporanea di vendita al dettaglio** - art. 20bis L.P. 30.7.2010 n. 17 (1*) e
art. 20 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.4.2013 n. 6-108/Leg. (2*)

in occasione della manifestazione **sagra di San Vittore**

i giorni _____

con orario _____

su area pubblica in Piazza Cesare Battisti o vie limotrofi, nello spazio individuato dal Corpo di
Polizia Locale delle Giudicarie

per la vendita dei seguenti articoli o prodotti:

**prodotti del settore alimentare, limitatamente a dolciumi che usualmente si trovano sulle
bancarelle presenti nelle fiere ed eventualmente, in aggiunta ai dolciumi, prodotti del settore
non alimentare, limitatamente a palloncini e simili.**

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 495 c.p.)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (3*);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136” (4*);

Per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è: _____

Tel. _____ e-mail _____

Data Firma
titolare/legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Comune di Tione di Trento

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Attività economiche

Si dichiara che la firma del sig. _____

della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.

Tione di Trento, _____

Il funzionario incaricato

Allega:

- ☐ copia documento di identità della persona che sottoscrive il modello qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario
- ☐

Il soggetto che risulterà assegnatario dello spazio su area pubblica per l'esercizio dell'attività temporanea di vendita al dettaglio dovrà produrre una marca da bollo per il rilascio della concessione occupazione suolo pubblico.

(1*) Art. 20 bis della L.P. 30.07.2010 n. 17

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è consentita alle imprese individuali e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima pari a quella della manifestazione.

(2*) Art. 20 del D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg.

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 20bis della legge provinciale e può essere svolta su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e con le modalità stabilite dallo stesso. L'efficacia della SCIA è subordinata alla preventiva concessione degli spazi.

(3)* Art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 06.08.2012 n. 147

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 e 2, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. (allegato A) In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

(4*) Art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Attività economiche del Comune di Tione di Trento per lo svolgimento dell'attività dell'ufficio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Tione di Trento e-mail info@comuneditionedrento.it, sito internet www.comune.tioneditrento.tn.it, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce "privacy" del sito istituzionale del Comune di Tione di Trento.

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa

Luogo e data

Firma